

Covid-19 alcune informazioni utili



COSA S'INTENDE PER

Contatto stretto (da Rapporto ISS COVID-19 N.53/2020):

- Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. una stretta di mano);
- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19 senza rispettare la distanza di sicurezza, senza utilizzare i DPI e di durata maggiore a 15 minuti (es: pranzare insieme);
- Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei;
- Una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio.

L'isolamento: separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La **quarantena:** restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

QUANDO SI PUO' RIENTRARE IN COMUNITA'

Casi positivi asintomatici: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un tampone con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine: le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per Covid-19, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Nb: se è stata presentata denuncia di infortunio sul lavoro, si potrà rientrare in comunità solo dopo la chiusura dell'infortunio stesso (quando l'infortunato è risultato asintomatico e negativo a due test molecolari).

Contatti stretti asintomatici: confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- Un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo;
- Oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si raccomanda di:

- Eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;

- Non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

Attualmente **si considerano i contatti stretti con il caso positivo entro le 48 ore antecedenti la comparsa dei sintomi o conferma della positività tramite tampone.**

I contatti dei contatti stretti non verranno messi in quarantena né sottoposti al tampone per ricerca di Covid-19.

Il tampone deve essere effettuato sempre dopo aver consultato il proprio medico curante che valuterà la reale necessità o meno di fare l'esame.

CHI FA COSA

Soggetto positivo a tampone eseguito in autonomia:

- Autodenuncia tramite il sito www.prevenzionecollettiva.toscana.it
- Autodenuncia telefonando allo 055 5454777;
- Informa il Medico di Medicina Generale.

Dipartimento Igiene:

- Emette i provvedimenti quarantena/isolamento;
- Traccia/individua contatti stretti.

Medico Medicina Generale

- Emette certificazioni per malattia/quarantena/isolamento;
- Opera richiesta tamponi;
- Gestisce i risultati sierologici e tamponi;
- Interrompe il periodo di malattia senza obbligo di certificazione della guarigione.

Lavoratore/Lavoratrice

- E' raccomandabile che il lavoratore/la lavoratrice che sia venuto a conoscenza della positività del tampone la comunichi all'azienda;
- E' raccomandabile che il lavoratore/la lavoratrice che ritenga aver avuto un contatto stretto (*vedi definizione di contatto stretto*) con un soggetto positivo si astenga dal lavoro in attesa dell'esecuzione del tampone;
- In ogni caso il lavoratore/la lavoratrice dovrà contattare il Medico di medicina generale per i provvedimenti del caso.

Azienda

- Ha l'obbligo di informare i lavoratori/le lavoratrici sulle misure di contenimento (distanziamento, uso DPI ecc.) ovvero sul protocollo anti-contagio;
- Coinvolge RLS e comitato anticontagio sulle misure di prevenzione e protezione
- Ha l'obbligo, in collaborazione col medico competente, di comunicare a richiesta dell'autorità sanitaria i nominativi dei contatti stretti avvenuti in ambito aziendale;
- Può istituire il lavoro agile ove possibile;
- Può attuare misure di prevenzione interna ponendo in lavoro agile/lavoro in solitaria i soggetti valutabili a rischio che non siano ancora individuati come contatti stretti dall'autorità sanitaria.

LAVORATRICE/LAVORATORE

Assenza dovuta a COVID-19 e relativi adempimenti.

CASO	DOCUMENTO	TRATTAMENTO	NOTE
QUARANTENA OBBLIGATORIA	STABILITA DA UN ORGANISMO SANITARIO. NECESSARIO CERTIFICATO MMG* CHE RIPORTA NUMERO DEL PROVVEDIMENTO	EQUIPARATO ALLA MALATTIA	INVIO TELEMATICO O RACCOMNADATA ENTRO 48 ORE SE CARTACEO
QUARANTENA PRECAUZIONALE: RIENTRO DA ZONE/PAESI A RISCHIO COME ELENCO MINISTERO SALUTE	COME LA QUARANTENA OBBLIGATORIA	EQUIPARATO ALLA MALATTIA	INVIO TELEMATICO O RACCOMNADATA ENTRO 48 ORE SE CARTACEO
MALATTIA COVID-19	CERTIFICATO DEL MMG CON RIFERIMENTO A PROVVEDIMENTO ASL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	COME QUALUNQUE ALTRA MALATTIA	INVIO TELEMATICO O RACCOMNADATA ENTRO 48 ORE SE CARTACEO
TUTELA LAVORATORI FRAGILI	IL MC** PUO' STABILIRE INABILITA' TEMPORANEA	ASSENZA DAL LAVORO SENZA POSSIBILITA' DI LICENZIAMENTO	SE POSSIBILE PER LA MANSIONE, PUO' FARE LAVORO AGILE
QUARANTENA SCOLASTICA DEL FIGLIO MINORE DI 14 ANNI	PROVVEDIMENTO ASL DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	CONGEDO COVID RETRIBUITO AL 50% PER INTERA DURATA DEL PROVVEDIMENTO FINO AL 31/12/2020	IN ALTERNATIVA: LAVORO AGILE
ISOLAMENTO PRUDENZIALE IN ATTESA DI TAMPONE PER SE' O DI PERSONE CONVIVENTI O CON CUI HA AVUTO CONTATTI STRETTO	L'AZIENDA PROPONE DI STARE A CASA PER CAUTELA	FERIE O PERMESSI	IN ALTERNATIVA: LAVORO AGILE

*MMG: Medico di Medicina Generale

**MC: Medico Competente

Nb: nel caso si abbia avuto contatto stretto con caso positivo sul luogo di lavoro, in attesa che l'autorità sanitaria si attivi per il tracciamento dei contatti (ci possono purtroppo essere ritardi in questo), è fondamentale avvisare il proprio medico di famiglia e l'azienda, la quale si raccorderà con il proprio medico competente ed informerà il RLS/RLST.

Per informazioni potete scrivere a: salutesicurezza.po@prato.tosc.cgil.it



**HAI CONTRATTO IL COVID-19
NEL LUOGO DI LAVORO?**

È INFORTUNIO!

L'infortunio sul lavoro è riconosciuto a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici assicurati INAIL che:

- ✓ operano nel settore sanitario;
- ✓ che siano in costante contatto con il pubblico;
- ✓ tutti coloro che, a prescindere dal settore, siano in grado di dimostrare di aver contratto il virus nel luogo di lavoro.

In particolare:

- ✓ operatori del comparto sanitario e socio-sanitario: medici, infermieri e altri
- ✓ operatori sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata, comprese le RSA;
- ✓ impiegati in front office e addetti alle vendite, banconisti e alle casse;
- ✓ personale non sanitario operanti in strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private con mansioni tecniche, di supporto, pulizie e addetti al trasporto infermi;
- ✓ taxisti

Rientrano nella casistica anche gli **infortuni in itinere**, cioè quelli **derivanti dal normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, compreso il virus contratto a causa dell'uso dei mezzi pubblici**.

In caso di decesso ai familiari spetta un riconoscimento economico una-tantum, denominato **"Fondo vittime per gravi infortuni sul lavoro"**. Tale riconoscimento spetta **sia ai soggetti assicurati INAIL sia per coloro non assicurati**: militari, forze di polizia, medici di famiglia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, liberi professionisti.

**FAI VALERE I TUOI DIRITTI,
RIVOLGITI ALLA CGIL**